

N. TAR	2011 - 77
N. PROTOCOLLO	105620 del 14/9/2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Reg.to (CE) n. 88/97 – art. 14 c) – importazioni entro la soglia “de minimis”.

A seguito di numerose richieste di chiarimento da parte degli Stati membri, la Commissione ha fornito, con nota del 1° settembre 2011, talune delucidazioni circa l'interpretazione dell'art. 14 – punto c – del Reg.to (CE) n. 88/97, che, ad ogni buon fine, si riportano qui di seguito.

Come è noto il predetto articolo, concernente l'esenzione dal dazio antidumping in oggetto, subordinatamente al controllo della destinazione particolare, prevede al punto c) che l'esenzione in questione possa essere applicata anche alle dichiarazioni d'immissione in libera pratica, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Al riguardo, poichè a più Amministrazioni doganali UE non risultava chiaro a chi fosse consentito avvalersi di tale beneficio e se ci fossero limitazioni di utilizzo delle parti importate (es. solo per assemblaggio di biciclette oppure anche per commercializzazione pezzi di ricambio), il competente servizio della DG Trade ha quindi manifestato che, secondo il proprio intendimento, il Regolamento in parola non impone alcuna limitazione sulle importazioni rientranti nella suddetta soglia “de minimis”, fatta eccezione per il numero (299 unità) ed il tempo (per mese). L'art. 14, punto c) del Reg.to (CE) n. 88/97 stabilisce pertanto che le parti di biciclette, per le quali normalmente è dovuto il pagamento del dazio antidumping in questione, possono essere acquistate o importate senza dazio antidumping entro il predetto quantitativo mensile da chiunque intenda farlo e senza alcuna limitazione nell'uso, fermo restando comunque le preventive autorizzazioni per il controllo della destinazione particolare.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim

Walter Sbandi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93”